



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AVVISO DI RETTIFICA

dell'articolo 7 delle disposizioni attuative del Programma di ricerca e sviluppo Settore AEROSPAZIO della S3 regionale

Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n DG 1039 RIC del 01/08/2017

Si comunica che, a differenza di quanto riportato all'ultimo comma dell'articolo 7 delle disposizioni attuative del programma, sono ammissibili le spese sostenute **successivamente alla data di presentazione della domanda**.

La modifica, autorizzata con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. DG 1039 RIC del 01/08/2017, ha l'obiettivo, nel rispetto della normativa vigente, di consentire alle imprese proponenti di ottimizzare la tempistica legata al proprio investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito vengono riportati il testo dell'ultimo comma dell'articolo 7 nella sua versione originale, e il testo nella versione modificata.

TESTO ORIGINALE

Articolo 7 – Costi ammissibili

[...]

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di stipula della convenzione con Sardegna Ricerche.

TESTO MODIFICATO

Articolo 7 – Costi ammissibili

[...]

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Il responsabile del procedimento
Luca Contini